



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Leggere le email e spiare la casella altrui è reato

Autore: Redazione | 20/04/2016



*La casella email è un sistema informatico per cui l'accesso abusivo non è solo una violazione della privacy.*

Che la **corrispondenza** sia protetta dalla privacy e che, quindi, non possa essere spiata, è cosa nota perché lo dice la stessa nostra Costituzione **[1]**, ma qual è lo specifico reato commesso da chi si intrufola nell'account di **posta elettronica**

altrui e legge le relative **email**? Il chiarimento è appena venuto dalla Cassazione **[2]** secondo cui compie un **accesso abusivo a sistema informatico [3]** chi spia tra la posta elettronica di un altro soggetto, benché sia coperta da password.

Secondo la pronuncia, anche l'**account di posta elettronica** può essere inquadrato come un "**sistema informatico**", circostanza sulla quale prima si dubitava, ritenendosi detta definizione destinata più che altro a programmi per computer, hardware o a piattaforme apposite. Così ridefinita (e ampliata) tale nozione, chi legge le email di altri soggetti protette da password rischia la reclusione fino a tre anni. Se poi il colpevole, dopo aver spiato nella posta elettronica della vittima, provvede anche a cancellarla è passibile di reclusione fino a cinque anni.

Insomma, non solo una comune violazione della privacy a carico di chi entra nella casella email altrui, ma il più grave reato di **accesso abusivo a sistema informatico**. Il legislatore - sostiene la Corte - ha voluto dare una definizione ampia di tale concetto in quanto spinto dalla necessità di tutelare nuove forme di aggressione alla sfera personale, rese possibili dalla sviluppo della scienza.

Pertanto - si legge nella sentenza - il **sistema informatico** non è solo un complesso di elementi fisici (*hardware*) ed astratti (*software*) che compongono un apparato di elaborazione dati, ma vi rientra anche l'**account email** nel momento in cui sia protetto da **password**. A militare a favore di tale tesi, peraltro, c'è la stessa Convenzione di Budapest che appunto ribadisce la segretezza delle email.

La casella di posta elettronica altro non è che uno spazio di memoria di un sistema informatico destinato alla memorizzazione di messaggi o informazioni di altra natura (video, messaggi) di un soggetto identificato da un *account* registrato presso un *provider*. E l'accesso a questo spazio di memoria rappresenta senz'altro un accesso a sistema informatico di cui la casella è un semplice elemento.

## Note

**[1]** Art. 15 Cost. **[2]** Cass. sent. n. 13057/2016. **[3]** Art. 615 ter cod. pen. Autore  
*immagine: 123rf com*